

STATUTO

I MOLINELLI COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LA SPEZIA SP VIALE ITALIA 353

Numero REA: SP - 124424

Codice fiscale: 01383370119

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-07-2018 - Statuto completo	2
--	---



Notaio Pier Giorgio Costa
SARZANA (SP)

	NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di La Spezia la	
	Cooperativa Sociale "I MOLINELLI COOPERATIVA SOCIALE".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La cooperativa ha sede nel Comune di La Spezia all'indirizzo	
	risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il	
	Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 - ter delle	
	disposizioni d'attuazione del codice civile.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'Organo	
	Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni	
	conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta	
	invece ai soci decidere il trasferimento della sede in	
	Comune diverso da quello sopraindicato.	
	Sedi secondarie, sedi operative, filiali, succursali,	
	agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia	
	all'estero, potranno essere istituite o soppresse con	
	semplice decisione dell'Organo Amministrativo.	
	La Cooperativa potrà dare adesione ad una o più	
	Associazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del	
	1	

	movimento cooperativo.	
	Articolo 2 (Durata)	
	La società ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.	
	SCOPO E OGGETTO	
	Articolo 3 (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa è retta dai principi della mutualità, senza	
	fini di speculazione né di lucro, ai sensi del Codice Civile	
	e delle altre leggi e disposizioni vigenti in materia.	
	La cooperativa intende esaltare la dimensione sociale e	
	solidaristica della cooperazione, privilegiando attraverso	
	l'opera dei propri soci il servizio ai bisogni di persone in	
	difficoltà e di conseguenza il soddisfacimento d'interessi	
	generali della comunità.	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	Istituzioni Pubbliche.	
	Operando secondo questi principi intende organizzare	
	un'impresa che persegua mediante la solidale partecipazione	
	della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa	
	fa riferimento scopi sociali, economici e educativi.	
	2	

	Per far ciò la cooperativa si propone di svolgere in modo	
	organizzato e senza fini di lucro, attività finalizzate alla	
	promozione umana, morale, culturale e professionale, nonché	
	all'inserimento sociale e lavorativo di persone socialmente	
	svantaggiate di cui all'art.4 lettera B) della Legge 8	
	novembre 1991, n. 381 e successive.	
	Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle	
	risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi,	
	che a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o	
	quali utenti partecipano, nelle diverse forme, all'attività	
	ed alla gestione della cooperativa.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la	
	cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo	
	permanente o secondo contingenti opportunità, la propria	
	attività con quella d'altri Enti cooperativi, promuovendo ed	
	aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto	
	dell'associazionismo cooperativo.	
	La cooperativa può operare anche con terzi.	
	Articolo 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	svolgendo un'attività diretta all'inserimento sociale e	
	lavorativo di soggetti svantaggiati. In relazione a ciò la	
	cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in	
	proprio o per conto terzi:	
	- gestione e manutenzione di alberghi, bar, ristoranti e	
	3	

	strutture ricettive in genere, compresi agriturismi ed	
	impianti sportivi;	
	- servizi generali di cucina compreso sporzionamento e	
	somministrazione pasti, pulizie e sanificazione in cucina	
	mensa e attrezzature e stoviglie;	
	- gestione di autorimesse e parcheggi pubblici e privati;	
	- produzione e commercio di prodotti di qualsiasi genere,	
	nonché commercio sia al dettaglio che all'ingrosso che	
	somministrazione di prodotti alimentari, articoli vari per	
	la casa e ogni altro tipo di merce;	
	- servizi polivalenti alla collettività riferiti in	
	particolare a disboscamento, giardinaggio, manutenzione,	
	pulizie, portierato, centralino, lavanderia ecc.;	
	- gestione di locali di pubblico intrattenimento	
	(discoteche, ecc.);	
	- organizzazione di gite turistiche;	
	- raccolta e trasporto di rifiuti riciclabili, spazzamento e	
	servizi di supporto alle attività dell'area ecologica;	
	- trasporto di persone o cose per conto terzi e servizi	
	similari o complementari a questi;	
	- autotrasporto di cose per conto terzi;	
	- attività agricole in genere;	
	- gestione di negozi, spacci anche in forma ambulante;	
	- manutenzione della rete sentieristica;	
	- servizi di portierato, controllo afflusso e deflusso di	
	4	

	persone in luoghi aperti al pubblico.	
	La Cooperativa si ispira a principi di solidarietà, di	
	priorità dell'uomo sul denaro, di costruzione di una società	
	non strutturata sullo sfruttamento: idee guida del movimento	
	cooperativo mondiale.	
	Operando secondo questi principi intende anche organizzare	
	un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione	
	della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa	
	fa riferimento, scopi economici, sociali e educativi.	
	La Cooperativa si propone pertanto anche di svolgere in modo	
	organizzato e senza fini di lucro:	
	- qualsiasi attività finalizzata alla qualificazione morale,	
	culturale, materiale, professionale anche mediante corsi ed	
	attività di formazione propri o pubblici con partecipazione	
	di soci e non;	
	- provvedere all'inserimento sociale di chiunque, come	
	invalidi civili, detenuti ed ex detenuti, tossicodipendenti,	
	con handicap o emarginazione in genere ed alcolisti	
	che trovandosi in stato di bisogno, in qualsiasi forma	
	chieda di usufruirne;	
	- istituire borse di lavoro;	
	- istituire borse di studio (<i>work experiences</i> , stages,	
	tirocini, etc. ...)	
	ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle	
	risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi	
	5	

	che, a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o	
	quali utenti partecipino, nelle diverse forme all'attività	
	della Cooperativa e prevedendo anche aiuti per un	
	sostegno sia culturale che materiale di tipo economico per	
	stati di disagio delle persone, soci e non, svantaggiate e/o	
	delle loro famiglie.	
	La Cooperativa provvederà altresì alla promozione e gestione	
	di corsi e attività di formazione intesi a dare ai	
	partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti	
	idonei all'inserimento sociale e alle qualifiche	
	professionali; nonché alla formazione cooperativistica anche	
	con il contributo di Regioni, Provincia, Comuni, U.E., degli	
	enti pubblici e privati in generale e/o singoli. La	
	Cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo le	
	modalità di legge.	
	Si organizzerà inoltre per l'autotrasporto per conto proprio	
	e conto terzi per i fini propri della Cooperativa.	
	Potrà altresì richiedere autorizzazione per la gestione di	
	propri spacci vendita per la commercializzazione della	
	produzione della Cooperativa ed altro secondo le vigenti	
	norme.	
	Per il conseguimento dello scopo sociale e delle proprie	
	finalità generali, essa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa e/o affine a quella sopra elencata nonché	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	6	

	immobiliari, mobiliari, finanziarie e bancarie necessarie	
	e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque,	
	sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimo.	
	A scopo puramente esemplificativo tra l'altro, essa potrà:	
	a) accettare donazioni;	
	b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi	
	forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe o	
	comunque accessorie all'attività;	
	c) dare adesione e partecipazione ad Enti e organismi	
	economici, consortili e fideiussori, diretti e consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli	
	scambi, gli approvvigionamenti ed il credito	
	d) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	
	cooperativa aderisce;	
	e) allo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, potrà istituire una sezione d'attività	
	disciplinata da apposito regolamento per la raccolta del	
	risparmio tra i soci ed effettuare esclusivamente ai fini	
	del conseguimento dell'oggetto sociale. E' tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma;	
	f) incentivare nei soci la promozione d'ogni altra	
	iniziativa con finalità sociali (casa-tempo	
	7	

	libero.cultura-ecc.) allo scopo di elevarne le condizioni	
	morali, professionali, materiali di vita;	
	g) assumere mandati di rappresentanza con o senza deposito	
	di prodotti alimentari, tecnici, industriali ed artigianali;	
	h) compiere operazioni immobili e bancarie, contrarre mutui,	
	concedere ipoteche, fideiussioni.	
	Per lo svolgimento dei propri scopi sociali la cooperativa	
	si avvarrà della prestazione d'opera dei propri soci e	
	d'eventuali volontari che presteranno la loro opera anche	
	gratuitamente o come scambio servizi; ma potrà altresì	
	assumere personale dipendente sia socio sia esterno da	
	utilizzare nell'esercizio della cooperativa qualora se ne	
	presentino le esigenze.	
	La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo	
	sociale e la realizzazione dell'oggetto, si propone di	
	costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione e per il potenziamento aziendale, nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della	
	legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative	
	od integrative.	
	TIPOLOGIA DEI SOCI	
	Articolo 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	8	

	Possono essere soci coloro che, non avendo interessi	
	contrastanti con quelli della cooperativa, intendono	
	perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è	
	limitata all'ammontare della quota sottoscritta.	
	Possono essere soci le persone appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	- a) cooperatori - titolari di quote di capitale sociale che	
	si avvalgono delle prestazioni istituzionali della	
	cooperativa e partecipano alla gestione mutualistica;	
	- b) prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un	
	compenso di qualsiasi natura o entità;	
	- c) volontari - che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per i fini di solidarietà;	
	- d) sovventori - sia persone fisiche che giuridiche - nei	
	limiti stabiliti dalla legge.	
	Possono essere soci anche le persone giuridiche pubbliche o	
	private, società, associazioni od enti nei cui statuti è	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività svolta	
	dalla cooperazione sociale.	
	I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando	
	alla formazione degli organi sociali e alla definizione	
	della struttura di direzione e conduzione dell'impresa.	
	I soci partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo	
	e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	9	

	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda.	
	I soci contribuiscono alla formazione del capitale sociale	
	e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici	
	ed alle decisioni sulla loro destinazione.	
	I soci mettono a disposizione le proprie capacità	
	professionali anche in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria	
	adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto	
	associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi	
	compresi i rapporti di collaborazione coordinata non	
	occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei	
	seguenti tipi di contratto di lavoro e/o rapporti di lavoro	
	come meglio disciplinati nel Regolamento Interno approvato	
	dall'assemblea:	
	- subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche	
	formative, compatibili con lo stato di socio;	
	- formativo, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di	
	lavoro subordinato od autonomo;	
	- autonomo;	
	- professionale;	
	10	

	- di collaborazione a progetto;	
	- di agenzia;	
	- di volontariato ai sensi della Legge 381/1991;	
	- di ogni altro tipo consentito dalla legislazione vigente	
	nel tempo.	
	Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di	
	lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di	
	natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti	
	giuridici previsti dalla legge, nonché, in quanto	
	compatibili con la posizione del socio lavoratore, da	
	qualsiasi altra fonte.	
	Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi	
	che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che	
	esercitino arti o mestieri attinenti alla natura	
	dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che, con la loro	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	professionale, possono partecipare direttamente ai lavori	
	dell'impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al	
	suo sviluppo.	
	E' consentita altresì l'ammissione a soci cooperatori di	
	elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento della cooperativa.	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi	
	contrastanti con quelli della cooperativa.	
	11	

	Al fine di acquisire conferimenti destinati alla	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale possono essere	
	ammessi, quali soci sovventori, anche soggetti diversi da	
	quelli indicati nei commi precedenti, siano essi persone	
	fisiche che giuridiche.	
	A norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e	
	successive modificazioni ed integrazioni i soci sovventori	
	investono capitali nell'impresa e non si avvalgono delle	
	prestazioni istituzionali di questa.	
	Articolo 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse o al fine di completare la loro	
	formazione, soggetti in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa,	
	soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	12	

	scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei	
	voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa	
	decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e	
	2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art. 11 del presente statuto:	
	13	

	- nel caso di interesse alla formazione:	
	inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;	
	- nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	a) l' inopportunità , sotto il profilo economico,	
	organizzativo e finanziario del suo inserimento	
	nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti soggettivi richiesti dal presente statuto.	
	La deliberazione ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo	
	deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda,	
	14	

	notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Articolo 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà in ogni caso essere	
	inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato	
	dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre	
	a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	15	

	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione dal diniego,	
	chiedere che sulla domanda si pronuncino i soci con propria	
	decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Articolo 8 (Obblighi del socio)	
	16	

	Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) a versare, nei termini fissati dal Consiglio	
	d'Amministrazione, oltre all'importo delle quote	
	sottoscritte e della tassa d'ammissione, l'eventuale	
	sovrapprezzo quota il cui importo sarà determinato, d'anno	
	in anno, dalla decisione dei soci in sede d'approvazione del	
	bilancio per proposta degli Amministratori;	
	b) ad osservare puntualmente il presente statuto, le	
	deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio	
	d'Amministrazione e le disposizioni dei regolamenti interni;	
	c) a partecipare all'attività della cooperativa secondo le	
	necessità della stessa ed in vari settori di lavoro, secondo	
	la rispettiva qualifica professionale od il ruolo per cui	
	concorre al perseguimento degli scopi della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal prescritto libro sociale (libro	
	soci). La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo	
	30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da	
	effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.	
	RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE	
	Articolo 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per morte, recesso, fallimento	
	o esclusione, se il socio è una persona fisica; per	
	scioglimento, fallimento, liquidazione coatta	
	17	

	amministrativa, recesso ed esclusione, quando si tratta di	
	persona giuridica.	
	Articolo 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci	
	e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla cooperativa a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo Amministrativo;	
	f) che non partecipi alla vita sociale della cooperativa e	
	non partecipi all'assemblea dei soci senza giustificato	
	motivo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	18	

	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	g) L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.	
	Possono essere imputati al socio inadempiente gli eventuali	
	danni arrecati alla cooperativa e lo stesso socio, su	
	semplice richiesta del consiglio di amministrazione, è	
	obbligato al risarcimento.	
	Articolo 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci	
	e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	19	

	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Articolo 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a	
	norma dei precedenti articoli devono essere comunicate per	
	mezzo di lettera raccomandata al socio o ai suoi successori	
	che potranno ricorrere al Collegio Arbitrale di cui nel	
	prosiegua.	
	Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere presentato, con	
	lettera raccomandata, entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione della deliberazione del	
	Consiglio.	
	Il ricorso non ha effetto sospensivo e l'accoglimento di	
	20	

	esso non dà diritto al risarcimento dei danni, ma fa	
	soltanto acquistare o riacquistare all'interessato la	
	qualità di socio.	
	Articolo 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23,	
	comma 4, lett. c), la cui liquidazione avverrà sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545- quinquies , comma 3 del	
	codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Articolo 14 (Morte del socio)	
	Nel caso di decesso di un socio, gli eredi o i legatari	
	hanno diritto di ottenere il rimborso della quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate , come	
	indicato al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	21	

	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7.	
	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.	
	13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La	
	Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art. 7.	
	In caso apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di	
	uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Articolo 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	22	

	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque	
	anni dalla data approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di fare parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione	
	23	

	hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Articolo 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui all'art.5 del presente	
	statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n.	
	59.	
	Articolo 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento	
	virgola zero zero) ciascuna.	
	Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di	
	quote pari a n. 10 (dieci).	
	Articolo 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli	
	24	

	Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e,	
	in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli	
	Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Articolo 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con decisione dei soci che devono	
	stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento (i soci	
	sovventori dovranno esplicitare nella domanda di ammissione	
	il periodo minimo di permanenza nella società prima del	
	quale non è ammesso il recesso);	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto	
	per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	25	

	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei	
	soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori saranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora	
	si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che sono	
	attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione	
	dei titoli.	
	Articolo 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	26	

	stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione	
	delle quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO	
	Articolo 21 (Patrimonio sociale)	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è	
	formato da un numero illimitato di quote sociali del valore	
	nominale ciascuna non inferiore al minimo né superiore al	
	limite massimo stabilito dalla legge - la quota complessiva	
	detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti	
	fissati dalla legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	c) dal fondo di riserva ordinaria indivisibile, formato con	
	le quote degli avanzi di gestione o con le quote sociali	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti ed esclusi o	
	ai successori dei soci deceduti;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo quote, formato con le sole	
	somme versate dai soci a norma del precedente art. 5;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;	
	g) da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa	
	27	

	per atti di liberalità, lasciati o per contributi in conto	
	capitale da Enti pubblici o privati.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	tra i soci né durante la vita della società, né all'atto	
	dello scioglimento.	
	La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate	
	precisamente:	
	a) almeno il 10% (dieci per cento) all'atto della	
	sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi con delibera del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli eventuali	
	aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante	
	l'esistenza della cooperativa.	
	Articolo 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.	
	7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	28	

	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al Collegio Arbitrale.	
	Articolo 23 (Bilancio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione/l'Amministratore unico provvede alla	
	redazione del bilancio consuntivo, previo esatto inventario,	
	da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e con	
	la maggiore chiarezza possibile onde facilitarne la lettura	
	da parte dei soci.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla	
	decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni	
	qualora sia redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	29	

	nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) non meno della quota parte prevista dalla legge al tempo	
	vigente, al fondo di riserva ordinario;	
	b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione;	
	c) un'eventuale quota da distribuire ai soci cooperatori e	
	sovventori, quale dividendo, in misura non superiore a	
	quanto consentito dalla legislazione vigente per le	
	cooperative a mutualità prevalente;	
	d) un'eventuale quota, ad aumento gratuito del capitale	
	sociale sottoscritto e versato nei limiti e con le modalità	
	previste dell'art. 7 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e	
	successive modificazioni ed integrazioni;	
	e) a titolo di ristorno in misura non superiore a quanto	
	previsto dalla legge dei trattamenti retributivi	
	complessivi, mediante integrazioni delle retribuzioni	
	medesime o, nei limiti consentiti dalla legge, mediante	
	aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato;	
	f) l'eventuale rimanenza ai fondi di riserva previsti dalle	
	lettere e) ed f) dell'art. 21	
	Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il	
	30	

	mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali	
	l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile	
	netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili	
	al netto della quota di cui alla lett. b) del presente	
	articolo, oppure a riserve divisibili tra i soci non	
	cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei	
	soci sovventori, se non per la parte della perdita che	
	eccede il valore nominale delle quote dei soci cooperatori.	
	I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno	
	dell'approvazione del bilancio a cui si riferiscono, saranno	
	devoluti al fondo di riserva ordinario.	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	31	

	deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere	
	attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	a) erogazione diretta;	
	b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	c) emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	ORGANI SOCIETARI	
	Articolo 24 (Organi sociali)	
	Il funzionamento della cooperativa è fondato sul rispetto	
	delle funzioni deliberanti ed esecutive demandate dalle	
	leggi e dal presente statuto:	
	a) alla assemblea dei soci;	
	b) al consiglio di amministrazione o all'amministratore	
	unico;	
	c) al comitato esecutivo;	
	d) al direttore;	
	e) al collegio sindacale;	
	f) al collegio arbitrale	
	Articolo 25 (Assemblea).	
	L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo,	
	nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti	
	32	

	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla volontà assembleare:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina e revoca degli amministratori;	
	c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è	
	demandato il controllo contabile;	
	d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei	
	sindaci, se non è stabilito dallo statuto;	
	e) la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	f) le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla	
	legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle	
	autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il	
	compimento atti degli amministratori, ferma in ogni caso la	
	responsabilità di questi per gli atti compiuti;	
	g) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	h) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori	
	assembleari.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),	
	c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui	
	33	

	all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed	
	e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o	
	un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art. 27.	
	Articolo 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione	
	scritta o consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle	
	lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate	
	mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è	
	adottata dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà	
	concludersi con la redazione di un apposito documento	
	scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	34	

	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i	
	soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno	
	trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuto, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario	
	ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il	
	motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di	
	dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a	
	voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno	
	avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione	
	che consenta un riscontro della spedizione e del	
	ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui	
	al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90	
	giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o	
	35	

	i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore .	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel	
	Libro delle decisioni dei soci.	
	Articolo 27 (Convocazioni assembleari)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e)	
	del precedente art. 26 e in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente atto	
	costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei	
	soci debbono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	lettera raccomandata A.R., lettera raccomandata a mano, fax,	
	e-mail, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo (anche diverso dalla sede	
	sociale, purché in Italia), la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	36	

	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Articolo 28 (Quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Articolo 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Articolo 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	37	

	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti come	
	appresso specificato:	
	- 1 voto per conferimento non superiore a Euro 5.000,00;	
	- 2 voti per conferimento non superiore a Euro 10.000,00;	
	- 3 voti per conferimento non superiore a Euro 15.000,00;	
	- 4 voti per conferimento non superiore a Euro 20.000,00;	
	- 5 voti per conferimento non superiore a Euro 25.000,00.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19,	
	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore , e che non sia	
	Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del	
	codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	38	

	Articolo 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal	
	presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal	
	Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Articolo 32 (Consiglio di Amministrazione o Amministratore	
	Unico)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da	
	adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro	
	nomina, da un Consiglio di Amministrazione o da un	
	Amministratore Unico.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un	
	Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un	
	numero variabile di Consiglieri eletti, di volta in volta,	
	dalla assemblea dei soci che ne determina il numero,	
	comunque mai inferiore a tre. Il Consiglio elegge nel suo	
	seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci	
	cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	39	

	L'Organo amministrativo non può essere nominato per un	
	periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale	
	la decisione dei soci approva il bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della carica.	
	Spetta alla Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti	
	attribuiti ad alcuno di essi.	
	Articolo 33 (Compiti e rappresentanza)	
	L'Amministratore Unico o il presidente dell'Organo	
	Amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore Unico o il	
	Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita	
	40	

	delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato	
	da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Articolo 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	41	

	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera	
	mediante lettera raccomandata A.R., lettera raccomandata a	
	mano, fax, e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Articolo 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei	
	soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	42	

	Articolo 36 (Comitato esecutivo)	
	E' facoltà dell'Organo Amministrativo delegare le proprie	
	attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal	
	Presidente, dal vice presidente e da 1 a 3 consiglieri. Nel	
	caso vi siano più vice presidenti, questi costituiscono,	
	assieme al presidente, il comitato esecutivo.	
	I poteri del comitato esecutivo sono stabiliti con delibera	
	dell'Organo Amministrativo, in conformità a quanto stabilito	
	dall'art. 2381 del codice civile. Tali poteri devono essere	
	comunicati alla assemblea nella sua prima riunione.	
	Le deliberazioni del Comitato Esecutivo vanno annotate in	
	apposito libro verbali delle riunioni consiliari e devono	
	essere comunicate all'Organo Amministrativo nella sua prima	
	seduta. Il Comitato Esecutivo risponde all'Organo	
	Amministrativo del proprio operato.	
	Oltre ai poteri che gli sono conferiti dall'Organo	
	Amministrativo, spetta al Comitato Esecutivo prendere	
	deliberazioni di urgenza su argomenti di ordinaria	
	amministrazione che devono essere sottoposti a ratifica	
	nella prima seduta consiliare.	
	Articolo 37 (Direttore)	
	Il direttore è nominato dall'Organo Amministrativo verso il	
	quale risponde del proprio operato.	
	Ha il compito di attuare le direttive generali impartite	
	dagli organi societari.	
	43	

	Il Direttore partecipa con voto consultivo alle adunanze	
	dell'Organo Amministrativo.	
	Da attuazione alle direttive generali impartite dagli	
	amministratori.	
	La deliberazione dell'Organo Amministrativo che nomina,	
	sospende, destituisce od accetta le dimissioni del direttore	
	deve essere notificata all'Assemblea dei soci nella sua	
	prima riunione.	
	Articolo 38 (Collegio sindacale)	
	Qualora, per scelta o per obbligo di legge, si debba	
	procedere alla nomina del collegio sindacale esso si	
	comporrà di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti	
	conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 2397 del	
	codice civile. Il Presidente del Collegio Sindacale è	
	nominato dalla assemblea.	
	Resteranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data	
	di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica.	
	Per il compenso ai Sindaci si applicano le disposizioni	
	previste dall'art. 2402 codice civile.	
	I poteri, i compiti e le responsabilità dei sindaci sono	
	quelli fissati dalla legge.	
	ARBITRATO - CONTROVERSIE	
	Articolo 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	44	

	disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominati con le	
	modalità di cui al successivo art.40, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni	
	dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci	
	e si estende alle contestazioni relative alla mancata	
	accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della	
	nomina alla carica Amministratore, Sindaco o Liquidatore è	
	accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente.	
	Articolo 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	500,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del	
	45	

	codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Il Collegio arbitrale è composto da tre membri tutti	
	nominati, su ricorso della parte più diligente, dal	
	Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la	
	sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono	
	convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo	
	equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con	
	riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi	
	proroghino detto termine per non più di una sola volta nel	
	caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in	
	cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso	
	in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio	
	del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole	
	46	

	procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Articolo 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 42 (Scioglimento)	
	In caso di scioglimento della società, l'Assemblea	
	straordinaria, con le maggioranze stabilite nel presente	
	statuto, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i	
	poteri.	
	Articolo 43 (Devoluzione patrimonio finale di liquidazione)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato	
	nei limiti di legge ed i dividendi eventualmente maturati,	
	deve essere devoluto al Fondo Mutualistico per la Promozione	
	47	

	e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della	
	legge 31 gennaio 1992, n° 59 e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	
	Articolo 44 (Regolamenti)	
	Il funzionamento tecnico, amministrativo e finanziario della	
	società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti	
	interni da compilarsi a cura dell'Organo Amministrativo e da	
	approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi	
	regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del	
	Direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati Tecnici se istituiti, nonché le mansioni ed il	
	trattamento economico dei dipendenti della società.	
	Articolo 45 (Requisiti mutualistici)	
	I requisiti mutualistici sotto indicati sono inderogabili e	
	devono essere, di fatto, osservati:	
	- E' vietata la distribuzione ai soci dei dividendi in	
	misura superiore al tasso d'interesse legale ragguagliato al	
	capitale effettivamente versato;	
	- Le riserve sono indivisibili e non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita della società, né	
	all'atto dello scioglimento della cooperativa.	
	- In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato	
	nei limiti di legge ed i dividendi eventualmente maturati,	
	48	

50 di 51

51 di 51